



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del  
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA ASA CONSULENZA SIXTEMA S.P.A.

(mail: LFerrari@sixtema-ict.it)

e, per conoscenza:

DIREZIONE GENERALE PICPMI

**Roma 14.2.2017 prot. 50195**

**OGGETTO: Richiesta parere in merito all'indicazione del requisito della "ricerca e sviluppo" nella nota integrativa per le startup e PMI innovative.**

---

Con nota mail del 2 febbraio è stato posto da codesta Società un quesito inerente la applicazione della disciplina delle startup e delle PMI innovative, con riferimento alle modalità di indicazione del requisito di "ricerca e sviluppo" in nota integrativa.

Le due discipline, pur cadenzando diversamente l'aliquota percentuale rispondono al medesimo principio, affermando che "le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa".

Osserva correttamente codesta Società che « *tra le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 una delle più significative è rappresentata dall'introduzione del nuovo art. 2435-ter del codice civile, col quale vengono previste specifiche semplificazioni relativamente al bilancio delle micro-imprese. ... Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:*

- 1) *del rendiconto finanziario;*
- 2) *della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); ...».*

Questo Ministero aveva già avuto modo di pronunziarsi sulla sopravvenuta incoerenza dell'art. 2435 ter del Codice civile, con l'art. 25, comma 2, lett. h), n. 1), del D.L.179/2012 e con la corrispondente previsione dell'art. 4, del D.L. 3/2015, affermando in sintesi che in virtù del principio di specialità della disciplina startup (e PMI),



permanesse l'obbligo di redazione della nota integrativa ove si intendesse avvalersi del requisito della "ricerca e sviluppo" (parere prot. 3611851 del 17/11/2016).

Tuttavia successivamente a detto parere, è stata emessa la nuova tassonomia per la redazione dei bilanci in modalità XBRL, nella quale si è espressamente prevista, anche con esplicito riferimento alle startup, la semplificazione della procedura, adesiva ai dettami del nuovo art. 2435 - ter del Codice civile.

Pertanto, il citato parere prot. 3611851 del 17/11/2016 deve ritenersi oggi superato. Ne consegue che, attesa la necessità di coordinare il disposto dell'articolo 25 del D.L. 179/2012 e delle disposizioni del Codice civile e della tassonomia XBRL surrichiamate, si ritiene che le startup che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dal n.1) della lett. h), dell'art. 25 del DL 179/2012 in calce allo stato patrimoniale.

Per ragioni di simmetria, e qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi. Anche le PMI innovative che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dall'art. 4, comma 1, lett. e) 1), del D.L. 3/2015, in calce allo stato patrimoniale.

F.to Fiorentino

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Avv. Mario Fiorentino*)